UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
CONTRATTO D'APPALTO	
Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di stallierato, pulizie e	
sanificazione zootecniche presso il Centro Zootecnico Didattico (CZDS) del	
Dipartimento di Medicina veterinaria e Scienze animali di Lodi (3 anni + 2 anni di	
rinnovo opzionale).	
CIG B127824A9E	
CUI S80012650158202400005	
APPALTATORE:	
C.F. / P.IVA	
IMPORTO: euro (euro/annui), IVA esclusa.	
DA UNA PARTE	
Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del Perdono n.	
7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale, dott. Roberto Conte,	
nato a Brindisi il 06.10.1966, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58	
dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato Appaltante	
DALL'ALTRA	
, con sede legale in, nella persona del Legale	
rappresentante sig./dott nato a il C.F.	
come risulta dalla Visura estratta dal Registro Imprese Camera di	
Commercio di del / procuratore	
speciale della Società, come risulta dalla delibera del CdA dele depositata agli	
atti di questa Amministrazione, di seguito Appaltatore.	
PREMESSO	
CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2024, rep. n. 167/24, è	

stato approvato l'espletamento di una gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del	
servizio di stallierato, pulizie e sanificazione zootecniche presso il centro Zootecnico	
Didattico (CZDS) del Dipartimento di Medicina veterinaria e Scienze animali di Lodi (3 anni	
+ 2 anni di rinnovo opzionale;	
CHE con determina dirigenziale del rep, è stata aggiudicata	
la gara d'appalto di cui in epigrafe alla Società, con sede in	
, codice fiscale e partita IVA, che ha offerto il seguente	
ribasso sull'importo a base di gara:%	
CHE i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.	
108, c. 9 del Codice e specificati all'art. 110, c. 5 lett. c), del Codice quantificati in euro	
;	
CHE i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 sono pari a	
euro;	
CHE la spesa complessiva derivante dal presente appalto sarà garantita dal budget assegnato	
al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali per i rispettivi esercizi di	
competenza;	
CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si evince che	
l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
CHE, come da informazione del rilasciata dalla 'Banca Dati Nazionale Unica	
della documentazione antimafia' a carico della suindicata e dei relativi	
soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di	
sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011;	
oppure	
CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta dall'Appaltante	
(Prot. nIngresso) nei confronti di, ai sensi	
_	

dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle	
condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;	
CHE con Decreto Rettorale del 9 marzo 2020, in ragione delle particolari circostanze nello	
stesso specificate, in deroga all'art. 5 del Regolamento sull'attività negoziale si procederà alla	
stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
ART. 1 – Premesse e norme regolatrici	
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente	
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta	
tecnica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli	
atti di gara, l'offerta economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato	
Tecnico e i relativi allegati, di seguito Capitolato, con i relativi allegati, il DUVRI, l'ulteriore	
documentazione di gara nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura a	
evidenza pubblica.	
Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e	
nei suoi allegati:	
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto	
privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di	
3	

norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore	
successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni	
autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere	
azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
essere.	
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a	
eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate	
dall'Appaltante.	
ART. 2 – Oggetto del contratto	
Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di stallierato, pulizie e sanificazione zootecniche	
presso il Centro Zootecnico Didattico (CZDS) del Dipartimento di Medicina veterinaria e	
Scienze animali di Lodi, il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico di	
gara e nell'offerta presentata dall'Appaltatore, facenti parte integrante del presente contratto.	
ART. 3 – Importo del contratto	
L'importo complessivo del contratto è pari a € (Euro/00),	
esclusa I.V.A. e oneri di legge.	
ART. 3bis – Revisione dei prezzi	
Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al	
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo	
dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento	
dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della	
variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire e operano nella misura dell'80 per	
cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della	
variazione dei prezzi si gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, elaborati dall'ISTAT,	

disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno	
di sottoscrizione del contratto.	
ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni	
La durata del presente contratto viene stabilita in 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione	
del verbale di avvio del servizio, prevedendo tuttavia l'insindacabile facoltà dell'Appaltante	
di dare seguito al contratto per ulteriori 2 (due) anni, previa favorevole valutazione	
dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto	
del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.	
L'Appaltante – come detto - alla scadenza del termine sopra indicato si riserva la facoltà di	
disporre la proroga del servizio per un periodo non superiore a due anni, alle medesime	
condizioni tecnico-economiche. L'eventuale decisione di prorogare o non prorogare la	
validità del contratto rientra nella discrezionalità assoluta dell'Appaltante ed è quindi	
insindacabile da parte dell'Appaltatore.	
Il servizio dovrà essere svolto in ogni caso secondo le modalità ed i tempi previsti all'interno	
del Capitolato.	
L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la	
facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il	
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un	
nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al	
presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.	
Per quanto non espressamente esplicitato, si richiama il Capitolato.	
ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni	
Il luogo di esecuzione è il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale, via Università n. 6 -	
26900 - Lodi. Si richiama quanto previsto nel Capitolato tecnico.	
ART. 6 - Documenti che fanno parte del contratto	
5	I.

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non	
materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e	
i relativi allegati, il Capitolato Tecnico di gara e i relativi allegati, il DUVRI, l'offerta tecnica	
ed economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati	
negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel	
corso della procedura di gara.	
Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
ART. 7 – Domicilio	
Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio	
legale in	
ART. 8 – Personale adibito al servizio e formazione del personale	
L'Appaltatore, nello svolgimento del servizio, dovrà usare la necessaria perizia, prudenza e	
diligenza anche al fine di evitare danni a persone, animali, cose o ambienti in genere.	
L'Appaltatore provvederà all'esecuzione dei servizi con personale qualificato e in maniera tale	
da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte ed entro i tempi fissati e nel pieno	
rispetto del programma di esecuzione. Il personale addetto è tenuto a svolgere le prestazioni in	
modo da arrecare il minor disturbo possibile all'attività amministrativa, didattica e di ricerca	
in svolgimento presso gli spazi interessati dal servizio.	
Il tutto secondo quanto indicato all'art. 7 "Personale dell'appaltatore e obblighi	
dell'appaltatore" del Capitolato d'Appalto.	
ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore	
Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti	
gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento	
dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri	
	I

relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto	
all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.	
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta	
regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e	
di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché	
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto	
e nei suoi allegati.	
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza	
delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo	
carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.	
L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti	
dell'Appaltante.	
L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da	
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in	
tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico	
tutti gli oneri relativi.	
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti	
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e	
nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
modifiche e integrazioni.	
L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le	
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
sicurezza e sanitarie vigenti.	
L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
	i .

che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione	
all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,	
alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì,	
a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente	
contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva	
approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi,	
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare	
risolto il presente contratto. Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore	
L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,	
inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante arrecati, per fatto proprio o	
dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, arrecati sia	
al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre	
società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La	
suddetta responsabilità solleva l'Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione,	
assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.	
La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da	
errori od inadeguatezza nell'esecuzione dei servizi/lavori ed a quelli che potrebbero verificarsi	
per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo	

intervento nei casi di emergenza.	
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto,	
l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere	
complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e	
così pure il risarcimento dei danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in	
questione.	
In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in	
materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato o da altri documenti contrattuali,	
l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando	
all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.	
Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali	
maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi delle opere	
eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenute	
in considerazione agli effetti della contabilizzazione.	
L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la	
presenza nel cantiere del personale di direzione e di sorveglianza dell'Appaltante.	
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della direzione e	
sorveglianza delle maestranze e della materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento	
delle opere provvisionali e di opere di qualunque genere, con assoluto sollievo dell'Appaltante	
da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne	
l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di	
quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o	
indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	

ART. 11 – Danni ed esecuzione in danno	
L'Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni utilizzati	
nello svolgimento dei servizi e/o materiali depositati negli immobili dall'Appaltatore.	
L'Appaltatore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato alla Committente	
o a terzi, compresi i dipendenti della Committente stessa, dal proprio personale.	
Per i danni arrecati dall'Appaltatore, l'Appaltante avrà diritto di trattenere quanto dovuto a	
titolo risarcitorio sul residuo dell'avere da parte dell'Appaltatore e sul deposito cauzionale	
definitivo fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette	
trattenute non risultassero sufficienti.	
Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dall'Appaltante,	
anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio	
stesso, l'Appaltante ha il diritto, ove non risolva il contratto, di procedere direttamente	
all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.	
I maggiori oneri che l'Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti	
dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Appaltatore.	
ART. 12 – Pagamenti	
Gli importi risultanti dall'aggiudicazione della procedura di gara, come indicati all'art. 3,	
resteranno fissi ed invariati per la durata del servizio.	
La fatturazione potrà avvenire con cadenza mensile posticipata.	
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento	
sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il	
corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le	
ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento	
unico di regolarità contributiva.	
10	

L'Appaltante, accertata la regolarità del servizio, provvederà al pagamento dell'importo	
dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa	
verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità	
contributiva mediante acquisizione da parte dell'Appaltante del DURC (Documento di	
regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.	
Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore	
l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica	
Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di	
fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I pagamenti saranno effettuati	
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non	
esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.	
Le fatture dovranno essere inviate a: Università degli Studi di Milano, Dipartimento di	
Medicina Veterinaria e Scienze Animale e dovranno riportare il seguente Codice Univoco	
Medicina Veterinaria e Scienze Animale e dovranno riportare il seguente Codice Univoco d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R,	
d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R,	
d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R, riportando il CIG della procedura.	
d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R, riportando il CIG della procedura.  Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo	
d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R, riportando il CIG della procedura.  Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio.	
d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R, riportando il CIG della procedura.  Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio.  Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di	
d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R, riportando il CIG della procedura.  Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio.  Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC,	
d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R, riportando il CIG della procedura.  Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio.  Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del successivo art. 15.	
d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R, riportando il CIG della procedura.  Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio.  Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del successivo art. 15.  Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per	
d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R, riportando il CIG della procedura.  Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio.  Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del successivo art. 15.  Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.	
d'Ufficio, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica: HX3W7R, riportando il CIG della procedura.  Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio.  Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del successivo art. 15.  Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.  Si richiama l'art. 14 "Modalità di pagamento" del Capitolato d'Appalto.	

salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i	
casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.	
È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e	
dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o	
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto	
sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata	
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante.	
Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di	
conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.	
L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente	
procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga	
riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti	
correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico	
bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG	
della presente procedura.	
In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo,	
fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si	
intende risolto di diritto.	
ART. 14 – Penali	
La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato	
d'Appalto darà luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente l'articolo 13.	
"Penali" del Capitolato tecnico.	
ART. 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa	
L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata	
e/o ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto	
	Í

del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona	
riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi	
momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro	
importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante	
per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi.	
Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del	
contratto a mezzo PEC.	
Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla	
risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a	
15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie	
osservazioni giustificative.	
Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel	
caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si	
procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale	
maggiore danno.	
L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., oltre che nei	
casi espressamente previsti dal Capitolo, anche qualora:	
1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale	
contestata;	
2) l'applicazione delle penali previste nel Capitolato raggiunga un importo superiore al 10 per	
cento dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte	
consecutive;	
4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi	
12	İ

gravità;	
5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120,	
comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15	
giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del	
D.Lgs. 36/2023).	
La Stazione Appaltante deve infine risolvere il contratto qualunque sia il suo stato di	
esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un	
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di	
cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia	
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs.	
36/2023, nonché nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza	
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
mendaci.	
In ogni caso, l'Appaltante risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni	
altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.	
La mancata costituzione del deposito cauzionale determina la revoca dell'affidamento e	
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 D.lgs. 36/2023 da parte	
dell'Amministrazione appaltante.	
La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore,	
della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC unimi@postecert.it. In caso di	
risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con	
semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero	
importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del	
maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno	
14	

intraprendere a tutela dei propri interessi.	
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare	
gli altri concorrenti al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni	
economiche proposte dall'Appaltatore. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le	
spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova	
gara d'appalto.	
In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione	
Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs.	
36/2023.	
ART. 16 – Diritto di recesso	
L'Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi	
dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi	
all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare	
tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
all'Appaltante. In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di	
quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in	
magazzino oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è	
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,	
depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.	
ART. 17 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore	
La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto.	
ART. 18 – Garanzia definitiva	
Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia	
15	

fideiussoria definitiva n, rilasciata in datada	
, di importo pari ad euro, contenente l'indicazione	
dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la	
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito	
impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il	
valore dell'intero deposito cauzionale.	
La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di	
conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla	
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà	
attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	
dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei	
termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante,	
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,	
dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento	
delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento	
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.	
Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in	
tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato. L'Appaltatore è obbligato	
a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante	
l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte	
dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di	
prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della	

facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia	
venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo	
approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente	
trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo,	
l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.	
ART. 19 – Subappalto	
L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto	
oppure	
L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di	
legge indicando le seguenti attività:	
ART. 20 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta	
Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc) resterà di proprietà	
piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno	
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte	
quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che	
l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.	
ART. 21 – RUP e Direttore dell'esecuzione	
Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n. 49/2018,	
l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai	
competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del	
regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore. A tale fine, il RUP	
svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività	
che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il	
Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al	
	I.

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre,	
assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le	
attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A	
tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	
espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano	
opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
Si richiama quanto indicato all'interno del Capitolato.	
ART. 22 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni	
<u>del contratto</u>	
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ex art 19 del D.M. n. 49/2018,	
apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore.	
Al termine del contratto, dopo la comunicazione da parte dell'appaltatore di intervenuta	
ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in	
contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle	
prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore.	
ART. 23 – Verifiche di conformità	
Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità da parte del	
Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs.	
36/2023.	
ART. 24 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.	
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.	
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura –	
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza	
della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità	

finanziaria. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei	
contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese	
a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il	
subappaltatore/subcontraente (ove presente):	
1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.	
136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;	
2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio	
Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della	
propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Ai fini della verifica prevista	
dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare	
all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a	
qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali	
successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo	
dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.	
ART. 25 - Spese derivanti dal contratto	
Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore	
all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa eventualmente	
quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto nonché ogni altro onere	
fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico	
dell'Appaltante.	
ART. 26 – Controversie e decadenze	
Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al	
termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non	
si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente	
di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.	

ART. 27 – Patto d'integrità	
Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto	
d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato,	
sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
ART. 28 – Clausola di c.d. "Pantouflage"	
L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di	
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri	
autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni	
dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023).	
L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione	
dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii	
ART. 29 - Tutela della Privacy - Riservatezza	
Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in	
possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza	
alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.	
_0_0_0_0_	
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.	
Per l'Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale dott. Roberto Conte	
Per – il	
con espressa accettazione degli artt. 14 (Penali) – 15 (Risoluzione, clausola risolutiva	
espressa) – 16 (Diritto di recesso) - ART. 26 (Controversie e decadenze).	
20	